

Messaggio Municipale No. 334 Risoluzione Municipale No. 775/2024

31 ottobre 2024

## MODIFICA ART. 15 REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Onorando Consiglio comunale,

il Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, la proposta di modifica dell'art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Il suesposto Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 30 giugno 2021 e successivamente ratificato dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni il 27 ottobre 2021.

Il Municipio propone di rivedere in parte il sistema tariffario delle tasse sui rifiuti, introducendo alcune nuove tipologie di attività soggette al prelievo per meglio applicare il principio di causalità dei tributi e chiarire alcune tipologie di debitori che possono dare adito a dubbi. Le nuove tariffe sono state sottoposte al Sorvegliante svizzero dei prezzi per preavviso.

Si propone la modifica dell'articolo con l'evidenziazione in rosso delle modifiche e più precisamente:

## Art. 15

- <sup>1</sup> La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento:
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- <sup>2</sup> Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- <sup>3</sup> Mediante Ordinanza, il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

	Categorie	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
а	Economie domestiche con una sola persona	50.00	160.00
b	Economie domestiche da più persone o residenze secondarie ad uso del proprietario	100.00	250.00
С	Appartamenti primari sfitti	50.00	160.00
d	Attività economiche presso economie domestiche	100.00	250.00
е	Residenze con attività affittacamere	150.00	450.00
f	Chioschi, uffici pubblici e privati, studi professionali (medici, progettazione, ecc.), banche, magazzini e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, saloni da parrucchiera, associazioni e patriziati aventi una superficie < di 100 m <sup>2</sup>	100.00	310.00
g	Chioschi, uffici pubblici e privati, studi professionali (medici, progettazione, ecc.), banche, magazzini e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, saloni da	200.00	400.00

	parrucchiera, associazioni e patriziati aventi una superficie > di 100 m²		
h	Negozi, esercizi pubblici con o senza alloggi (ristoranti, pizzerie, bar, pensioni, garni, ecc.), stazioni di servizio carburante con o senza bar, aziende (industrie, imprese, costruzioni, artigianato, garages, carrozzerie, laboratori, depositi, commerci in genere), farmacie e altri servizi	200.00	600.00
i	Aziende agricole	200.00	400.00
j	Casi particolari (Scuola Media, Ente Pci Cantonale, Campeggio e area camper)	300.00	600.00

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

Visto quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

## risolvere:

- 1. È approvata la modifica dell'art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, come evidenziato nel messaggio.
- 2. La modifica del Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, riservata la ratifica dell'Autorità cantonale ai sensi dell'art. 188 LOC.

Con ogni ossequio.

## PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco



La Vicesegretaria

Commissione incaricata all'esame	
Edilizia e opere pubbliche	
Gestione	X
Petizioni	X
Pianificazione del Territorio	



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La tassa base per le residenze secondarie non viene prelevata per le case occupate esclusivamente da persone domiciliate nel Comune, già assoggettate alla tassa base in applicazione delle categorie da a) a b) e che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per il proprio nucleo familiare. In caso di locazione a terzi la stessa è dovuta dal proprietario. Il proprietario è tenuto a notificare ogni cambiamento alla Cancelleria comunale.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per le categorie da f) a h) la tassa base è aumentata fino a un massimo del 30% (proporzionale alla parte dei consumi non coperta dalla tassa annuale) ai titolari e/o alle aziende non domiciliate nel Comune, a condizione del consequimento dell'obiettivo dell'art. 14 cpv. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La tassa per la categoria i) (aziende agricole) è dovuta in aggiunta alla tassa per l'economia domestica.